

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 14 della legge n. 132/2016 rubricato "*Disposizioni sul personale ispettivo*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186, "*Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016 n. 132*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 286 del 6 dicembre 2024;
- VISTO** in particolare, l'art. 3, comma 1, del menzionato decreto dove prevede che "*il Consiglio SNPA disciplina procedure e modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonché per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016*" e il comma 2, del medesimo art. 3, che prevede che "*Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del personale ispettivo*";
- VISTO** altresì, l'art. 4, comma 3. che dispone che "*La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la*



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza”;

CONSIDERATA la necessità di attuare quanto previsto dalle disposizioni richiamate definendo le specifiche per una loro applicazione uniforme a tutte le componenti del Sistema;

VISTO lo “*Schema di regolamento sul personale ispettivo nelle ARPA/APP/ISPRA di cui al D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186*” approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 272/2025 del 28 febbraio 2025;

VISTA la “*Procedura operativa. Approvazione e attivazione dei corsi di formazione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente*” approvata con delibera del Consiglio SNPA n. 282/2025 del 21 maggio 2025;

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO il documento “*Procedure e modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento per il personale ispettivo e ufficiale di polizia giudiziaria*” proposto dalla Vicepresidente del Consiglio SNPA;

PRESO ATTO delle proposte di modifica avanzate nel corso della riunione,

RITENUTO di adottare il predetto documento con le modifiche proposte;

DELIBERA

1. di approvare la “*Disciplina delle procedure e delle modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento per il personale ispettivo per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ex art. 14, comma 7, l. n. 132/2016 (art. 3, D.P.R. n. 186 del 2024)*”, che è parte integrante della presente delibera, quale adempimento ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024, n. 186;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Bari, 21 maggio 2025

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ISPETTIVO E PER IL PERSONALE CON LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NOMINATO EX ART. 14, COMMA 7, L. N. 132/2016

(ART. 3, D.P.R. n. 186/2024)

PREMESSA

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 186 del 2024 prevede che il Consiglio SNPA disciplini le procedure e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonché per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.

Secondo quanto previsto dal medesimo D.P.R. i percorsi formativi riguardano:

- a) la formazione obbligatoria per l'acquisizione della qualifica di ispettore, come indicato all'articolo 1, comma 4;
- b) l'aggiornamento della formazione da svolgersi a cadenza periodica dopo aver acquisito la qualifica di ispettore, come desumibile dall'articolo 1, comma 5;
- c) formazione e aggiornamento per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ISPETTORE

L'articolo 1 del D.P.R. n. 186 del 2024 prevede che ISPRA e le Agenzie individuino il personale ispettivo tra quello in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio indicati al comma 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività, a seguito di apposito interpello, e che, come indicato al comma 3, detto personale debba seguire un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.

È, pertanto, necessario che il personale ispettivo svolga:

- a) un numero congruo di ore formazione;
- b) un numero adeguato di ispezioni.

La formazione contiene i seguenti moduli che trattano argomenti base:

- modulo sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione (inquadramento normativo, modalità di svolgimento delle ispezioni, modalità di redazione del verbale, modalità di accertamento delle violazioni, contestazione e notificazione);
- modulo sull'anticorruzione;
- modulo sulla trasparenza;
- modulo sul codice etico di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 186 del 2024.

La determinazione del numero di ore di formazione e il numero di ispezioni è definita con propri atti interni dall'ISPRA e dalle Agenzie.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE POST ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ISPETTORE

L'articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 186 del 2024 prevede che *"la qualifica di ispettore cessa per (...) mancata partecipazione (...) ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 3"*.

Da ciò deriva che l'aggiornamento è obbligatorio.

Le materie oggetto di formazione riguardano tutti i settori di attività per i quali si espleta la funzione ispettiva, come individuati dai regolamenti interni approvati da ISPRA e dalle Agenzie.

Inoltre, il SNPA deve garantire corsi di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

La determinazione della periodicità e del numero di ore di aggiornamento della formazione è definita con propri atti interni dall'ISPRA e dalle Agenzie.

LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE CON LA QUALIFICA DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Per gli ispettori con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria la formazione prevede anche moduli che trattano i seguenti argomenti:

- diritto penale con particolare attenzione ai reati ambientali,
- diritto processuale penale con particolare riferimento alle indagini preliminari.

La determinazione della periodicità e del numero di ore di aggiornamento della formazione è definita con propri atti interni dall'ISPRA e da ciascuna Agenzia, anche tenendo conto dello schema di regolamento approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 272/2025 del 28 febbraio 2025.

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Al fine di garantire la formazione periodica del personale ispettivo, compreso quello con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, entro il 30 di ottobre di ogni anno i Direttori generali dell'ISPRA e delle Agenzie inviano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio SNPA (Presidente e Vicepresidente) attraverso l'Area della presidenza per il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (pres-snpa@isprambiente.it) e al coordinatore per le attività di formazione dell'Osservatorio 3 "Formazione, Educazione ambientale e Citizen science", l'elenco delle tematiche sulle quali intendono attivare corsi di formazione nell'anno successivo, indicando il relativo percorso formativo di afferenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 186/2024, comunicando altresì il numero di posti resi disponibili per le altre componenti del SNPA.

Sulla base delle informazioni ricevute, l'Osservatorio 3 compila il "*Piano della formazione SNPA per Personale Ispettivo e Ufficiale di Polizia Giudiziaria del SNPA*" che delinea il programma dei corsi, con le indicazioni dei relativi percorsi formativi di afferenza, e lo presenta al Consiglio SNPA per la sua approvazione, anche telematica, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno.

Nel Piano possono essere altresì indicati gli eventuali corsi o percorsi formativi che si ritiene utile sottoporre alla Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali (SSDA) dell'ISPRA affinché ne valuti, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento interno, le possibilità di realizzazione ed erogazione a cura della stessa.